

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.84 DEL ventotto agosto duemilaventi

O G G E T T O : AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE COSTANZO COLACITO
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di agosto, alle ore 12,05 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|----------------------|-----------|----------|
| VOLPE DOMENICO | SINDACO | SI |
| STRIFEZZA Vitantonio | ASSESSORE | SI |
| SIANI Fabiana | ASSESSORE | SI |
| FLORIO Cristina | ASSESSORE | SI |
| FEREOLI Antonio | ASSESSORE | SI |
| CAPALDO Antonella | ASSESSORE | SI |

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n.267/00 e dal D. Lgs. n. 165/2001, il quale attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazioni organiche;

Visto l'art. 89, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che “gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico Enti locali, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivati dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, ed in particolare l'art.30, comma 2 sexies, secondo cui “ Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Visto l'art.1, comma 413, della Legge 24.12.2012, n.228, il quale ha disposto che “A decorrere dal 1 gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee di personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art.30, comma 2 – sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato; “

Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 58 del 06.04.2017 con la quale è stato autorizzato il comando del dipendente dott. Costanzo Colacito, nato a Salerno il 19.09.1969, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, posizione economica D4, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, per il periodo di un anno, dal 01.09.2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 2.08.2018 con la quale si è autorizzato il rinnovo dell'assegnazione temporanea, mediante l'applicazione dell'istituto del comando, del dipendente dott. Costanzo Colacito, nato a Salerno il 19.09.1969, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, posizione economica D4, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1 settembre 2018;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 12.07.2019 con la quale si è autorizzato il rinnovo dell'assegnazione temporanea, mediante l'applicazione dell'istituto del comando, del dipendente dott. Costanzo Colacito, nato a Salerno il 19.09.1969, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, posizione economica D4, presso la

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1 settembre 2019;

Vista l'istanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze /DAG, protocollo n. 0066989/2020 del 24.06.2020, con annessa dichiarazione di disponibilità dell'interessato ad accettare il rinnovo del comando acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 25.06.2020 al n. 12087, con la quale si chiede il rinnovo del comando del dott. Costanzo Colacito per un anno, a decorrere dall'1.09.2020;

Vista la successiva nota del dott. Costanzo Colacito con la quale si chiede, a decorrere dall'1.09.2020 un breve differimento del proprio comando presso la Commissione Tributaria di Salerno – MEF, nelle more della conclusione della procedura di mobilità volontaria esterna per l'immissione nel ruolo unico del suddetto ministero in n. 130 dipendenti equiparati all'Area III alla quale intende partecipare acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 27.07.2020 al n. 14119,

Vista la nota del Direttore del MEF – Commissione tributaria di Salerno acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 07.08.2020 al n. 14929 con la quale si motiva la richiesta di ulteriore proroga anche per l'esistenza di attività lavorative in atto da ritenersi di fondamentale importanza per l'Ente presso cui il dipendente risulta comandato;

Visto il parere rilasciato dal Segretario Generale, su richiesta dell'Amministrazione, sul differimento proroga comando del dott. Costanzo Colacito acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27.08.2020 al numero 15705 che si allega alla presente;

Ravvisata pertanto, sulla scorta di quanto testè riportato, l'esistenza dei presupposti per un breve differimento dell'istituto del comando in oggetto, fino a conclusione delle procedure di mobilità volontarie già ufficialmente avviate dall'ente presso il quale il dipendente interessato presta attualmente servizio;

Considerato che, per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2-sexies citato, l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica lo stato giuridico ed economico del dipendente, non realizza alcun nuovo o diverso rapporto d'impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni;

Posto che l'assunzione di tutti gli oneri del comando saranno a carico dell'Amministrazione di destinazione con precisi accordi che saranno concordati tra gli uffici preposti;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione dell'ente;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012;

Con votazione unanime, palese

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse come espresse in narrativa che qui richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di autorizzare il differimento della proroga del comando del dipendente dott. Costanzo Colacito, nato a Salerno il 19.09.1969, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, posizione economica D4, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno - MEF, a decorrere dall'1.09.2020 fino al 31.12.2020;
3. di demandare al Responsabile Area AA.GG. il compito di gestire, unitamente all'ufficio preposto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il procedimento finalizzato alla presa di servizio del dipendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno nonché, unitamente al Responsabile Area Economico-Finanziaria, tutti gli atti conseguenziali;
4. di disporre che l'assunzione di tutti gli oneri del comando saranno a carico dell'Amministrazione di destinazione, con precisi accordi che saranno concordati tra gli uffici preposti;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione del Personale, nonché al dipendente interessato dal presente provvedimento.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U.E.L.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 650 GIUNTA COMUNALE

Data: 27.08.2020

REDATTORE DELLA PROPOSTA : dott. Alfonso DEL VECCHIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEL COMANDO DEL DIPENDENTE COSTANZO COLACITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 3 comma 2 e 5, del DI 174/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

| | |
|---|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 27.08.2020 IL RESPONSABILE AREA AA.GG. Dott. Alfonso DEL VECCHIO  |
|---|--|

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 28.08.2020



COMUNE DI BELLIZZI
(PROVINCIA DI SALERNO)

C.A.P.: 84092 – Codice Fiscale e Partita Iva: 02615970650

Tel. 0828.3580200 – Fax 0828.355849

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| COMUNE DI BELLIZZI | | |
| PROV. DI SALERNO | | |
| 27 AGO. 2020 | | |
| PROT. N. | 15705 | |
| CAT. | CL. | FASC. |

Al Sindaco

Domenico Volpe

Al Responsabile Area AA. GG.

Dott. Alfonso Del Vecchio

SEDE

Oggetto: parere su differimento proroga comando Dott. Costanzo Colacito.

In merito alla richiesta di parere richiestomi circa la possibilità di concedere un differimento del termine oltre la durata dei tre anni dell'utilizzo in comando presso un'altra Amministrazione al dipendente a tempo indeterminato, profilo professionale istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, posizione economica D4, Dott. Costanzo Colacito si chiarisce quanto segue:

- premesso che a norma dell'articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2-sexies del D. lgs. 165/2001, l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica lo stato giuridico ed economico del dipendente, non realizza alcun nuovo o diverso rapporto d'impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'ente destinatario delle prestazioni;
- al Dott. Costanzo Colacito con delibera di G. C. n. 58 del 6.04.2017 veniva autorizzata l'assegnazione temporanea, mediante l'applicazione dell'istituto del comando, presso la

Commissione Tributaria Provinciale di Roma a decorrere dal 1 settembre 2017 per il periodo di un anno;

- con deliberazione di G.C. n. 92 del 2.08.2018 veniva autorizzata al suddetto dipendente la proroga dell'assegnazione temporanea, mediante l'applicazione dell'istituto del comando, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1 settembre 2018, poi prorogata per un altro anno con delibera di G. C. n. 85 del 12.07.2019, con scadenza 31.08.2020 .
- in data 7.08.2020 il direttore del Ministero dell' economia e delle finanze, Luciana Tedesco chiedeva al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile de' Area Affari Generali via pec prot. n. 14929 una proroga del comando del Dott. Costanzo Colacito presso la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno motivando la richiesta per l' esistenza di attività lavorative in atto , da ritenersi di fondamentale importanza per l' Ente presso cui il Colacito risulta comandato , *“ attualmente espletate sotto il coordinamento efficace e competente del dott. Colacito , il cui rientro presso il Comune di Bellizzi ne comporterebbe un forte rallentamento, anche alla luce di una evidente carenza di organico che caratterizza questa Commissione Tributaria , con fondato rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi istituzionali di questo Ufficio ”* .

Al fine di suggerire una opportuna e valida determinazione in merito alla concessione al Dott. Costanzo Colacito di un differimento del termine oltre la durata dei tre anni dell'utilizzo in comando presso un' altra Amministrazione occorre precisare che alcuni CCNL, tra cui quello del comparto Ministeri, hanno regolato l'istituto del comando (mantenendolo, pertanto, in vita), mentre quelli di altri comparti (segnatamente quello di regioni ed enti locali) non hanno previsto analoga disciplina (ponendo il dubbio della permanenza).

L'art. 13, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183 ha aggiunto, all'art. 30, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un comma 2-sexies, surriportato, chiarendo che tutte le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni.

La novella del 2010, come visto, delimita a tre anni l'assegnazione temporanea del dipendente, ponendo un vincolo anche alla contrattazione collettiva nazionale.

Per inciso, il CCNL del comparto "Funzioni centrali", per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, all'art. 51, ripropone la disciplina il termine annuale ("l'assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabili").

Non si rinviene, invece, analoga disposizione nell'ipotesi di accordo sul CCNL del comparto "Funzioni locali", per il medesimo triennio 2016-2018.

Pertanto, per gli enti territoriali (fra cui, in primo luogo, regioni ed enti locali), la possibilità di utilizzare temporaneamente un dipendente in organico presso altra pubblica amministrazione trova fonte normativa nel solo art. 30, comma 2-sexies, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come evidenziato nella deliberazione n. 61/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria , in quanto il CCNL – Funzioni locali per il triennio 2016- 2018, a differenza del CCNL del comparto – Funzioni centrali – del 12.02.2018, non contiene alcuna norma di riferimento; tuttavia i magistrati contabili riguardo alla possibilità di differimento del termine triennale per un breve periodo ancorato a motivate esigenze provvisorie, richiamano il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 26908 del 14 ottobre 2014 che, nel confermare il comma 2-sexies dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 quale norma generale di riferimento per le assegnazioni temporanee, ha ritenuto che quest'ultima non esclude la possibilità di un rinnovo, alla scadenza del termine, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative di quella di appartenenza;

La possibilità, palesata dal predetto parere, di prorogare l'utilizzo temporaneo di un dipendente da parte di un ente locale non può, tuttavia, far venir meno quei caratteri di temporaneità e strumentalità del comando, istituto avente carattere interinale destinato, necessariamente, a sfociare nel trasferimento presso l'amministrazione utilizzatrice ovvero nel rientro in servizio presso quella di appartenenza.

Naturalmente, tali esigenze, valorizzate nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non possono consentire una proroga sine die del personale comandato oltre il prescritto termine triennale (né, tantomeno, un rinnovo), ma solo un breve differimento, ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie.

Inoltre, la situazione di necessità non deve essere causata da comportamento colpevole della medesima amministrazione, che deve attivare per tempo le procedure di selezione concorsuale, o di mobilità, per procedere ad assunzioni.

Questo termine cronologico, tuttavia, non sarebbe da intendersi come perentorio, lasciando così aperta la strada a una prosecuzione del rapporto lavorativo temporaneo anche oltre i tre anni, nelle particolari ipotesi in cui emerga il bisogno di consentire al comando di portare a termine quelle attività per cui il comando è stato appositamente attivato (si pensi, a titolo esemplificativo, a settori quali i lavori pubblici caratterizzati da frequenti ritardi esecutivi e dalla esigenza che il Rup segua l'intero iter realizzativo dell'opera): infatti, anche sulla scorta del parere n. 26908/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, i magistrati del controllo ligure si esprimono favorevolmente in ordine a una proroga del comando successiva al triennio.

Tuttavia si tratta pur sempre di una concessione subordinata a specifiche condizioni.

In primo luogo, si impone una nuova valutazione sia del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione che delle esigenze organizzative di quella di appartenenza (quest'ultima, non costituendo la cessione temporanea risparmio di spesa utile a determinare il contingente assunzionale, si priverebbe di un'unità di personale senza, però, poterla sostituire con altra).

Secondariamente, non deve trattarsi di una proroga sine die del personale comandato, né tantomeno di un rinnovo, bensì unicamente di un breve differimento, ancorato a precise, motivate e documentate esigenze provvisorie.

È, infine, richiesto che la situazione di necessità non debba ascrivere a un comportamento colpevole dell'amministrazione utilizzatrice, la quale conserva l'onere di attivare tempestivamente le procedure di selezione concorsuale, o di mobilità, per provvedere alle necessità assunzioni di personale.

Sulla scorta di quanto sopra esposto la sottoscritta, nell'esprimere il proprio parere evidenzia che, seppure possa essere concessa una proroga al dipendente Colacito da parte del Comune di Bellizzi, ente di appartenenza, la stessa non può assolutamente essere concessa se non per un brevissimo periodo che non può in alcun modo superare i mesi quattro, a partire da 1.09.2020 fino al 31.12.2020.

In caso contrario ogni diversa determinazione sarebbe una elusione della normativa vigente.

In fede.

Il Segretario Generale
dott.ssa Annalisa Consoli





COMUNE DI BELLIZZI
(PROVINCIA DI SALERNO)

C.A.P.: 84092 – Codice Fiscale e Partita Iva: 02615970650

Tel. 0828.3580200 – Fax 0828.355849


Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N.84 del 28 AGO 2020

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 28 AGO 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 12 SET 2020

Dalla Residenza Municipale, addì 28 AGO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 AGO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

